

OMAGGI NATALIZI - IL TRATTAMENTO FISCALE

Gli omaggi di fine anno sono una prassi ed un'usanza comune tra le aziende ed i professionisti. Tuttavia, il trattamento fiscale (Redditi ed IVA) varia a seconda del destinatario (clienti, dipendenti, collaboratori) e dalla tipologia di omaggio.

OMAGGI AI CLIENTI

Costi sostenuti per gli omaggi ai clienti

- Se di valore unitario ≤ 50 €
 - ✓ Deducibili integralmente;
 - ✓ IVA detraibile.
- ✓ Se di valore unitario > 50 € rientra tra le c.d. "spese di rappresentanza" deducibili entro i limiti dei ricavi/proventi previsti ovvero:

RICAVI	IMPORTO MASSIMO DEDUCIBILE
Fino a 10 milioni	1,50%
Da 10 milioni a 50 milioni	0,60%
Oltre 50 milioni	0,40%

- ✓ IVA non detraibile.

Per determinare il "valore unitario" dell'omaggio si fa riferimento al regalo nel suo complesso (es. l'intero valore della cesta natalizia) e non ai singoli beni che la compongono.

OMAGGI AI DIPENDENTI

Costi sostenuti per gli omaggi ai dipendenti e collaboratori:

- ✓ IVA detraibile per beni legati all'attività aziendale;
- ✓ Costi deducibili integralmente come spese di lavoro.

In relazione al rapporto di lavoro gli omaggi concorrono a formare il reddito del lavoro dipendente.

Risultano non imponibili gli omaggi ricevuti, che nel 2024, non superino i seguenti limiti:

- 1.000 € per dipendenti senza figli a carico;
- 2.000 € per dipendenti con figli a carico.

Attenzione: il superamento delle soglie comporta l'assoggettamento a tassazione dell'intero importo.

FRINGE BENEFITS - DPR 917/1986, art. 51 comma 3 e 4

CHI LO EROGA E QUANDO

Lo può erogare ogni datore di lavoro del settore privato SU BASE VOLONTARIA e INDIVIDUALE. Il benefit deve essere erogato entro le competenze del mese di dicembre; il pagamento pertanto va effettuato ENTRO E NON OLTRE IL 12 GENNAIO dell'anno successivo.

CHI LO RICEVE E PER QUALE IMPORTO

E' destinato a tutti i lavoratori del settore privato. Non solo lavoratori dipendenti, ma anche coloro che hanno reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, ovvero tirocinanti, co.co.co., amministratori.

ATTENZIONE: se il fringe benefit viene erogato ad un amministratore privo di compenso, viene meno la soglia di esenzione in quanto il benefit assolve a funzione retributiva (interpello AdE 522/2019).

Viene confermata anche per gli anni 2025 e 2026 la possibilità di erogare fringe benefits ai lavoratori nel limite di esenzione dei contributi e imposte di € 1.000. Se il lavoratore ha figli a carico (che non sono in affidamento esclusivo all'altro genitore e che percepiscono un reddito inferiore a € 4.000 se con età inferiore a 24 anni, € 2.840,51 per età superiore) il limite di esenzione aumenta a € 2.000.

ATTENZIONE: questo limite può essere applicato solo se il lavoratore ne fa richiesta scritta al datore di lavoro.

COME PUO' ESSERE EROGATO

Si considerano tutti i benefits ricomprensibili nell'art. 51, c. 3-4 TUIR, quali:

- Buoni spesa e buoni acquisto a vario titolo;
- Buoni per acquisto di carburante;
- Regalie natalizie;
- Autovettura in uso promiscuo;
- Altri beni ad uso promiscuo, quali pc e smartphone;
- Interessi su prestiti;
- Coperture assicurative extra-professionali;
- Fabbricati concessi in uso abitativo, senza obbligo di dimora.

NON PUÒ ESSERE CONSIDERATO FRINGE BENEFIT LA CORRESPENSIONE DI DENARO AL LAVORATORE. PERTANTO DOVRANNO ESSERE UTILIZZATI TASSATIVAMENTE SOLO LE OPZIONI SOPRA INDICATE.

FRINGE BENEFITS E BUONI PASTO

La tassazione relativa ai buoni pasto prevede un limite di esenzione:

- ✓ di € 4 per i buoni cartacei,
- ✓ di € 8 per i buoni telematici.

La soglia di esenzione dei fringe benefits non si cumula con quella dei buoni pasto, per cui vigono disposizioni normative ad hoc. Già in precedenza l'AdE si era espressa in tal senso con la risoluzione n. 26/E/2010.

LIMITE DI ESENZIONE: E' NECESSARIO CONSIDERARE TUTTI I RAPPORTI INTERCORSI NELL'ANNO

Per la determinazione del limite si deve tener conto anche di quei beni o servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro. Ai soli fini previdenziali, in caso di superamento del limite, il datore di lavoro che opera il conguaglio provvederà al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefits da lui erogati; diversamente, ai fini fiscali sarà trattenuta anche l'IRPEF sul fringe benefit erogato dal precedente datore di lavoro (circolare INPS 237/2016).